



Comune di San Colombano al Lambro

Via Monti, 47 – 20078 S. Colombano al L. (MI)

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

**Relazione sull'applicazione della
Zonizzazione Acustica modificata a seguito
dell'accoglimento delle osservazioni**

Luglio 2013

Studio tecnico ing. d. Paolo Zaneboni

Via Emilio Azzi, 21/A - 20078 San Colombano al Lambro (MI)

C.F. ZNB PLA 74L07 I274W – P. Iva 05097860968

Tel. 0371 – 200 373 – **Fax** 0371 – 77 58 66

Cell. + 39 - 338 – 3656452 – **e-mail** info@studiozaneboni.com

Tecnico competente in acustica ambientale

Riconosciuto dalla Regione Lombardia con Decreto n° 221 del 13.01.05



INDICE

1	PREMESSA	3
2	VALUTAZIONE SECONDO IL CRITERIO ASSOLUTO	4
3	VALUTAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE.....	5
4	VALORI DA VERIFICARE	6
5	SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	7

INDICE DELLE TABELLE:

Tabella 1: Classi di destinazione d'uso acustico e relativi limiti assoluti di immissione.....	4
Tabella 2: Limiti Differenziali di Immissione	5

STATO DI REVISIONE DEL DOCUMENTO			
Rev.	Data aggiornamento	Tipo documento	Pagina
00	Luglio 2013	Report finale	Pagina 2 di 7



1 PREMESSA

A seguito dell'approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune di San Colombano al Lambro, scatta l'obbligo per qualsiasi attività di procedere entro 6 (sei) mesi alla valutazione della rumorosità prodotta e immessa nell'ambiente esterno. In altri termini viene richiesto al soggetto di verificare che i livelli sonori da sé generati non superino, all'esterno, i limiti assoluti e differenziali imposti dalla vigente normativa.

Vale la pena eseguire a tale proposito una breve digressione onde facilitare il compito interpretativo al Lettore.

Con l'entrata in vigore della zonizzazione risultano recepiti criteri e limiti contenuti nel D.P.C.M. 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", pubblicato sulla G.U. del 1° dicembre 1997, n. 280, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 26/10/1995. Senza entrare nel dettaglio tecnico, diremo che tale normativa introduce due distinti criteri valutativi da applicarsi nei confronti dei fenomeni sonori: un **Criterio Assoluto** e un **Criterio Differenziale**, con i quali il legislatore intende regolamentare sia il grado di "inquinamento acustico" in senso lato, sia il livello di "disturbo acustico" in termini più specifici.

STATO DI REVISIONE DEL DOCUMENTO			
Rev.	Data aggiornamento	Tipo documento	Pagina
00	Luglio 2013	Report finale	Pagina 3 di 7



2 VALUTAZIONE SECONDO IL CRITERIO ASSOLUTO

Il **Criterio Assoluto** prevede che l'autorità territorialmente competente (Comune) provveda a suddividere il proprio territorio in 6 Classi di destinazione d'uso acustico; ognuna di queste classi risulta caratterizzata da ben precisi limiti massimi di rumorosità, secondo il seguente schema.

Classe	Limite Assoluto Diurno (06:00 – 22:00)	Limite Assoluto Notturno (22:00 – 06:00)
Classe 1: aree particolarmente protette	50	40
Classe 2: aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3: aree di tipo misto	60	50
Classe 4: aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5: aree prevalentemente industriali	70	60
Classe 6: aree esclusivamente industriali	70	70

I limiti riportati in tabella sono da intendersi in dB(A)

Tabella 1: Classi di destinazione d'uso acustico e relativi limiti assoluti di immissione

La valutazione di rispondenza al **Criterio Assoluto di Immissione** va effettuata all'esterno e in prossimità dei recettori: essa consiste nella verifica dei livelli **assoluti** di rumore presenti nell'ambiente; il dato ottenuto per via sperimentale va cioè confrontato con i valori limite riportati in Tabella 1.

Ovviamente il dato fonometrico va sottoposto alle necessarie analisi ed interpretazioni; in particolare in caso di superamento dei limiti di cui alla Tabella 1, il Tecnico Competente in Acustica dovrà, se ciò risulta necessario, procedere a "scorporare" i singoli contributi delle varie sorgenti sonore presenti nell'area e che contribuiscono in maniera significativa alla formazione del Clima Acustico rilevato.

Non è detto infatti che un'accertata situazione di superamento dei limiti assoluti di immissione comporti un'infrazione a carico di tutte le sorgenti acustiche presenti: in altre parole il clima sonoro (e il relativo superamento dei limiti) può risultare determinato da una o due sorgenti dominanti, mentre tutte le altre conferiscono un contributo sostanzialmente trascurabile; è chiaro che in una situazione del genere esiste un superamento, ma è altrettanto evidente che esso non possa essere imputato a tutte le realtà sonore esistenti, dovendosi invece individuare e quantificare le singole ed oggettive "responsabilità".

Valutare una situazione secondo il Criterio Assoluto significa quindi in sostanza verificare se la situazione generale locale risulta "acusticamente inquinata" e, nel caso, identificare quale tra le attività e le sorgenti presenti sia responsabile di ciò. Volendo estrapolare il concetto qui espresso, il Criterio Assoluto è paragonabile al Limite di Velocità per autoveicoli; esso rappresenta un valore assoluto che però risulta variabile localmente, in funzione della tipologia e del contesto in cui si trova il tratto stradale considerato (strada urbana, extraurbana, autostrada, ecc.).

STATO DI REVISIONE DEL DOCUMENTO			
Rev.	Data aggiornamento	Tipo documento	Pagina
00	Luglio 2013	Report finale	Pagina 4 di 7



3 VALUTAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE

Il **Criterio Differenziale** comporta invece un diverso approccio metodologico ed interpretativo. Il legislatore infatti si è posto (giustamente) il problema che non sempre ciò che risulta “non inquinante” è parimenti considerabile anche “non disturbante”.

In altre parole, non è detto che una generica attività le cui immissioni sonore rispettano i valori riportati nella tabella precedente (Criterio Assoluto) risulti “in regola” dal punto di vista generale; può infatti accadere che tali immissioni si innestino in un tessuto climatico acustico particolarmente delicato. In particolare si può verificare che esista una forte differenza acustica tra la situazione in cui l’attività è in funzione e quella invece in cui essa risulta non operativa.

Tale possibilità va verificata **esclusivamente all’interno di ambienti di tipo abitativo, costituenti i cosiddetti Recettori Sensibili** (abitazioni, scuole, ospedali, uffici, ecc.), luoghi cioè dove la permanenza di persone è prolungata e dove è richiesta una particolare tutela; in particolare va determinato se la differenza algebrica (da cui l’appellativo di Criterio Differenziale) tra il Rumore rilevabile quando l’attività e/o la sorgente sono in funzione (Rumore Ambientale) e il Rumore presente in condizioni di attività e/o sorgente non funzionante (Rumore Residuo), supera o meno ben precisi limiti.

Tale verifica va effettuata, come detto in precedenza, all’interno degli ambienti abitativi e la misura va condotta in due distinte condizioni operative, ossia a finestre chiuse e a finestre aperte.

Il massimo incremento acustico accettabile nel passaggio dal Rumore Residuo (sorgente spenta) al Rumore Ambientale (sorgente accesa), in relazione al fatto che nella zonizzazione acustica approvata dal comune di San Colombano al Lambro non sono presenti classi VI, è **indipendente** dalla Classe acustica di appartenenza ed è pari a:

	Periodo Diurno	Periodo Notturno
Differenza massima accettabile tra Rumore Ambientale e Rumore Residuo	+ 5 dB(A)	+ 3 dB(A)

Tabella 2: Limiti Differenziali di Immissione

Sempre per cercare di fornire una chiave di lettura semplificata, potremmo dire quindi che il **Criterio Differenziale** è paragonabile al concetto di “Guida Pericolosa”: il rispetto del Limite di Velocità (Criterio Assoluto) infatti è condizione **necessaria ma non sufficiente** al completo rispetto del Codice della Strada, in quanto la guida del veicolo, pur se a velocità contenute, può ugualmente rappresentare “pericolo” per la circolazione.

STATO DI REVISIONE DEL DOCUMENTO			
Rev.	Data aggiornamento	Tipo documento	Pagina
00	Luglio 2013	Report finale	Pagina 5 di 7



4 VALORI DA VERIFICARE

Fissati questi due concetti base, risulta ora chiaro cosa la generica attività debba verificare, a seguito dell'entrata in vigore della zonizzazione acustica:

- A) L'attività deve verificare che la propria rumorosità immessa nell'ambiente esterno e in prossimità dei recettori non superi i Limiti Assoluti di Immissione riportati in Tabella 1 (**Criterio Assoluto**).
- B) L'attività deve altresì verificare che la propria rumorosità non alteri radicalmente il clima acustico in prossimità dei recettori sensibili, rispettando i limiti riportati in Tabella 2 (**Criterio Differenziale**).

E' chiaro anche al non esperto, che una tale verifica richiede l'utilizzo di strumentazione e competenze specifiche: essa infatti può – in linea generale – essere eseguita solo da una figura professionale specifica, il Tecnico Competente in Acustica (come previsto dall'articolo 6 della legge n° 447 del 26/10/1995).

Inoltre è importante ricordare che all'atto dell'entrata in vigore della zonizzazione le attività produttive (industriali, artigianali, agricole e commerciali) hanno 6 (sei) mesi di tempo per eseguire la valutazione delle proprie immissioni rumorose.

STATO DI REVISIONE DEL DOCUMENTO			
Rev.	Data aggiornamento	Tipo documento	Pagina
00	Luglio 2013	Report finale	Pagina 6 di 7



5 SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Per le semplificazioni dei documenti di impatto acustico si rimanda alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.P.R. 227 del 19 ottobre 2011.

STATO DI REVISIONE DEL DOCUMENTO			
Rev.	Data aggiornamento	Tipo documento	Pagina
00	Luglio 2013	Report finale	Pagina 7 di 7